



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 211 DI DATA 23 Marzo 2022

OGGETTO:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A. - Centro integrato di Pergine Valsugana (TN), via Petrarca, 25. Subingresso nella titolarità dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) rilasciata con determinazione n. 584 di data 11 agosto 2021

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

LMO

Il Dirigente sostituto
f.to ing. Gabriele Rampanelli

Costituiscono parte integrante del presente atto:

- 1 Testo originale provvedimento
- 2 Allegato 1 - Emissioni in atmosfera
- 3 Allegato 2 - Rifiuti
- 4 Allegato 3 - Raccomandazioni
- 5 Allegato 4 - Planimetria emissioni in atmosfera
- 6 Allegato 5 - Planimetria aree gestione rifiuti
- 7 Allegato 6 - Planimetria "Reti tecnologiche CRZ Pergine Valsugana p.ed. 845 C.C. Vigalzano"

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la propria determinazione n. 584 di data 11 agosto 2021 con la quale è stata rilasciata alla ditta A.M.N.U. S.p.A., con sede legale in Pergine Valsugana (TN), viale dell'Industria, 4/L, l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT), ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., relativa allo stabilimento sito in Pergine Valsugana (TN), via Petrarca, 25, riguardante un Centro integrato per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell'ambito della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT *“comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3”*;

considerato che la suddetta AUT ha compreso i seguenti provvedimenti:

- a) autorizzazione allo stoccaggio (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti nell'ambito della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6, comma 3, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, all'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito *T.U.L.P.*) e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- c) nulla osta di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico;

vista la domanda di subingresso nell'AUT presentata dalla ditta Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A. - in sigla AmAmbiente S.p.A. - (di seguito *Ditta*), con sede legale in Pergine Valsugana (TN), viale Venezia, 2/E, in data 14 febbraio 2022 (ns. prot. n. 0112072), così come integrata in data 18 febbraio 2022 (ns. prot. n. 0122910) e in data 15 marzo 2022 (ns. prot. n. 0186040);

vista la comunicazione alla Ditta di avvio del procedimento di subingresso nell'AUT, di data 21 febbraio 2022 (ns. prot. n. 128704), e la contestuale comunicazione:

- al Comune di Pergine Valsugana (TN) che per quanto riguarda gli aspetti in materia di inquinamento acustico valutati in sede di rilascio dell'AUT, di ritenere confermato il nulla osta formulato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), dalla Direzione pianificazione e gestione del territorio del Comune con nota di data 14 giugno 2021 (ns. prot. n. 0435563 del 16 giugno 2021);
- alla Ditta in qualità di Gestore dei servizi pubblici di rete per conto del Comune di Pergine Valsugana, di ritenere confermato quanto formulato dalla allora competente società STET S.p.A. con nota di data 11 giugno 2021, prot. n. 2150 (ns. prot. n. 433802 di data 16 giugno 2021), con la quale aveva evidenziato, tra l'altro, che non risultava in essere alcuna autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali di competenza, soggetta a rinnovo;

preso atto che non sono pervenute osservazioni né dall'Amministrazione comunale né dalla stessa Ditta in qualità di Gestore dei servizi pubblici di rete per conto del Comune;

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

vista la nota della Ditta pervenuta in data 20 gennaio 2022 (ns. prot. n. 50545 di data 21 gennaio 2022), con la quale aveva comunicato che *“con atto avente effetto dal 1° gennaio 2022, è stata deliberata la fusione per incorporazione della società AMNU S.p.A. nella società AmAmbiente S.p.A. (...) Tutti in rapporti in essere con la Società incorporata alla data del 01/01/2022 faranno capo alla società incorporante”*;

visto l'atto notarile del Dr. Marco Dolzani, Notaio in Trento (TN), di data 29 novembre 2021, Repertorio n. 75.367 – Atto n. 23.194, allegato alla domanda di subingresso, dal quale risulta che “*La Società "SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.p.A.", in sigla "STET S.p.A.", con sede in Pergine Valsugana, [...], in esecuzione del progetto di fusione di cui alle premesse, incorpora sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali alla data del 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) [...] la Società "AMNU S.p.A.", con sede in Pergine Valsugana” (Art. 1 dell’atto) e che “Con effetto dalla data di efficacia della presente fusione la Società incorporante "SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.p.A.", in sigla "STET S.p.A." adotterà un nuovo testo di statuto, comprendente, tra l’altro: - la modifica della denominazione sociale in "AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.p.A." in sigla "AmAmbiente S.p.A."” (Art. 5 dell’atto);*

considerato che a norma dell’art. 11, comma 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., “*Se l’esercizio di una delle attività comprese nell’AUT richiede la sussistenza di requisiti soggettivi in capo al titolare, il subingresso nell’attività oggetto dell’AUT è subordinato al possesso di detti requisiti in capo al subentrante. In tal caso il titolare subentrante richiede l’autorizzazione alla struttura competente, allegando la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi. Se la struttura competente non si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 23 bis della legge provinciale sull’attività amministrativa”;*

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal Direttore generale nonché dal Presidente e da tutti i componenti del Consiglio di amministrazione della Ditta, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall’art. 86 del T.U.L.P.;

vista la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Settore autorizzazioni e controlli, e in particolare la planimetria denominata “*CENTRO ZONALE RACCOLTA DEI RIFIUTI IN VIALE DELL’INDUSTRIA PERGINE VALS – Allegato all’autorizzazione allo stoccaggio*” (ns. prot. n. 573738 di data 3 ottobre 2011), dalla quale emerge che il Centro integrato è ripartito nelle seguenti aree operative:

- area A: area esterna, in parte sotto tettoia, destinata allo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi;
- area B: locali posti nell’edificio principale e destinati prevalentemente allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dotata dei presidi necessari ad impedire la contaminazione delle matrici ambientali;
- area C: settore posto in prossimità dell’incrocio tra viale dell’Industria e via Petrarca, destinato alla gestione dei rifiuti come Centro di Raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006, gestito in conformità al decreto ministeriale 8 aprile 2008;
- area D: area prospiciente l’edificio principale e destinata al conferimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi da parte degli utenti, allo scopo di facilitare il loro carico e scarico per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di tali attività;

visto l’art. 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, il quale al comma 3 bis stabilisce che “*... ai centri di raccolta materiali comunali o sovracomunali si applica la disciplina stabilita dalle disposizioni attuative dell’articolo 183, comma 1, lettera cc) [ora lettera mm)], del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Il medesimo regime derivante dalle precitate disposizioni statali può essere applicato, su richiesta dei soggetti interessati, anche con riguardo ai centri di raccolta materiali presenti all’interno dei centri di raccolta zonale, ove ciò sia ritenuto compatibile dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente in sede di rilascio dell’autorizzazione o dell’aggiornamento della stessa relativa al centro di raccolta zonale”;*

considerato che il Centro integrato in oggetto svolge in promiscuità anche la funzione di centro di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006, gestito in conformità al decreto ministeriale 8 aprile 2008 e alle condizioni previste dall’art. 6, comma 3-bis, della L.P. 5/1998, per la gestione, in particolare, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.);

viste le circolari di data 20 maggio 2010, prot. n. 121538/10-S131-LL-17.8.3-10, 7 ottobre 2010, prot. n. 290877/10-S131, 7 dicembre 2011, prot. n. D202/2011/721463-LL, e 12 gennaio 2012, prot. n. D202/2012/18653-LL, del Vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti (in seguito *Circolari*), con le quali sono state fornite ai gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti le indicazioni per l'applicazione delle disposizioni introdotte con la L.P. 3 marzo 2010, n. 4, all'art. 6 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5;

considerato che nel Centro integrato viene gestito anche il rifiuto urbano non pericoloso costituito dai *rifiuti biodegradabili di cucine e mense* (codice CER 20.01.08) caratterizzato da una elevata fermentescibilità con conseguente predisposizione alla fermentazione e quindi all'emissione di odori molesti;

ritenuto pertanto necessario, al fine di prevenire la possibilità di fermentazione dei predetti rifiuti e quindi di emissione di odori molesti, confermare nell'autorizzazione ordinaria ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 alla gestione dei rifiuti compresa nel presente provvedimento il limite massimo di detenzione di 72 ore stabilito dal D.M. 8 aprile 2008 recante "*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) [ora lettera mm)] del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche*" per la gestione della frazione organica umida;

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, ai sensi degli articoli 65 e 66 del T.U.L.P., nonché i successivi piani stralcio e aggiornamenti (di seguito *Piano*);

visto in particolare il terzo aggiornamento del Piano, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1730 di data 18 agosto 2006, che individua cartograficamente l'area occupata dal Centro integrato in questione e la sua struttura impiantistica;

vista la deliberazione n. 206 del 23 luglio 1986 della Commissione per la trattazione delle questioni in materia di smaltimento rifiuti, recante "*Criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi*", la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio di impianti di stoccaggio (operazioni R13 e D15) di rifiuti pericolosi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 154,94 per mc di rifiuto stoccato, con un minimo € 516,45;

vista la deliberazione n. 29 di data 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti istituita presso il Servizio Protezione Ambiente e recante "*Disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti*", in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce tra l'altro che per l'esercizio di impianti di stoccaggio conto terzi di rifiuti speciali non pericolosi deve essere versata una garanzia finanziaria fissa di € 25.822,84;

vista la fideiussione bancaria n. 2/6284 di data 4 giugno 2008 della Cassa Rurale di Pergine BCC – Società Cooperativa per Azioni a responsabilità limitata, allora prestata nei confronti della Provincia autonoma di Trento fino alla concorrenza di € 38.806,00 nell'interesse dell'AMNU S.p.A., per lo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso il Centro integrato di Pergine Valsugana in via Petrarca, 25;

vista l'appendice di data 17 gennaio 2022 alla suddetta fideiussione bancaria, emessa dalla Cassa Rurale Alta Valsugana B.C.C. - S.C., con sede a Pergine Valsugana (TN), piazza Gavazzi, 5, con la quale dichiara che detta garanzia fideiussoria "*è da intendersi ora rilasciata nell'interesse e per conto della Società Servizi Territoriali Est Trentino S.p.A., in sigla STET S.p.A., che dal 01 gennaio 2022 ha modificato la propria ragione sociale in Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A., in sigla AmAmbiente S.p.A.*";

rilevato che nella stessa appendice si precisa che "*validità ed efficacia della presente appendice rimangono quelle stabilite nell'atto originario di fideiussione n. 2/6284, ora 0206284, del 04/06/2008 così come rimane altresì valido tutto quanto contenuto e richiamato nello stesso*";

considerato che l'atto di fideiussione sopra indicato stipulato dalla Ditta a favore della Provincia autonoma di Trento, comprensivo della relativa appendice, è conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

ritenuto di dare atto del subingresso della ditta AmAmbiente S.p.A. nella titolarità dell'AUT in oggetto, confermando nel presente provvedimento le prescrizioni contenute negli Allegati 1 e 2 alla propria determinazione n. 584 di data 11 agosto 2021;

ritenuto di confermare anche nel presente provvedimento alcune disposizioni soggette alla specifica normativa di settore, come riportate nell'Allegato 3 (*"Raccomandazioni"*) alla presente determinazione;

dato atto che con a decorrere dalla data del presente provvedimento decade la vigenza della propria determinazione n. 584 di data 11 agosto 2021, in quanto superata dal presente provvedimento;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., ed in particolare gli articoli 8, 8-bis, 65, 66, 67bis, 84, 86 e 88, nonché il comma 2 dell'art. 102 bis;

vista la legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (*Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti*);

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*;

vista la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante *"Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9"*, ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, recante *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*;

vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*, ed in particolare l'art. 8, commi 4 e 6;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, recante *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;

visto il decreto 16 marzo 1998, recante *"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*;

visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, recante il *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese"* ed in particolare l'art. 4;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

visto l'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato “*Autorizzazione unica territoriale*”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l'art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale “*struttura competente*” per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2290 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 1° febbraio 2021;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell'AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di riconoscere, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A. - in sigla AmAmbiente S.p.A. - con sede legale in Pergine Valsugana (TN), viale Venezia, 2/E, di cui legale rappresentante risulta la sig.ra Manuela Seraglio Forti, il subingresso nella titolarità dell'Autorizzazione Unica Territoriale rilasciata con propria determinazione n. 584 di data 11 agosto 2021 alla ditta AMNU S.p.A. relativamente al Centro integrato sito in Pergine Valsugana (TN), via Petrarca, 25;
- 2) di dare atto che la presente determinazione comprende i seguenti provvedimenti:
 - a) autorizzazione allo stoccaggio (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti nell'ambito della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6, comma 3, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, all'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - c) nulla osta di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico;
- 3) di fare decadere la vigenza della determinazione n. 584 di data 11 agosto 2021 a decorrere dalla data del presente provvedimento, nel quale sono fatte salve tutte le indicazioni, prescrizioni, raccomandazioni e scadenze ivi riportate;
- 4) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1 e 2 alla presente determinazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 5) di raccomandare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 3 (“*Raccomandazioni*”) alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 6) di stabilire che **il termine di validità dell'Autorizzazione Unica Territoriale è la stessa della determinazione n. 584 di data 11 agosto 2021 (scadenza l'11 agosto 2036); la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;**

- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
- 8) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una domanda corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica e conseguentemente della necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 6 dello stesso art. 10;
- 9) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 10) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- 11) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 12) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 13) la Ditta deve verificare la necessità di avviare anche i procedimenti di prevenzione incendio qualora ne ricorrano i presupposti;
- 14) di dare atto che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi è coperta dalla fideiussione bancaria n. 2/6284 di data 4 giugno 2008 allora prestata della Cassa Rurale di Pergine BCC – Soc. Coop. per Azioni a responsabilità limitata, nei confronti della Provincia autonoma di Trento fino alla concorrenza di € 38.806,00 nell'interesse della ditta AMNU S.p.A., e ora fatta propria dalla Cassa Rurale Alta Valsugana B.C.C. - S.C., con sede a Pergine Valsugana (TN), piazza Gavazzi, 5, con appendice di data 17 gennaio 2022 alla suddetta fideiussione bancaria;
- 15) di dare atto che il presente procedimento si è concluso entro i termini previsti dall'art. 11, comma 3, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (60 giorni);
- 16) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A., al Comune di Pergine Valsugana (TN) territorialmente competente, e al Servizio Antincendi e protezione civile;
- 17) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;

18) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che contro le autorizzazioni alla gestione dei rifiuti e alle emissioni in atmosfera comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ALLEGATO 1

Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 1: consistenza impiantistica – emissioni diffuse

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
CENTRO INTEGRATO (3.100 t/anno)	D1 Stoccaggio – inerte (12 mc – 510 t/anno)	diffuse	Polveri totali	CONFINAMENTO – copertura dei container
	D1 Stoccaggio – organico (1 mc – 2.000 t/anno)	diffuse	Acido solfidrico Ammoniaca Composti organici volatili	
	D1 Stoccaggio – rifiuti biodegradabili (verde e ramaglie) (60 mc – 270 t/anno)	diffuse	Polveri totali	
	D1 Stoccaggio – legno (30 mc – 320 t/anno)	diffuse	Polveri totali	
	D2 Movimentazione – aree di transito e manovra	diffuse	Polveri totali	PULIZIA STRADE E PIAZZALI – regolare pulizia manuale

Prescrizioni

- Al fine di contenere le emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa, la Ditta deve esercire l'impianto secondo le migliori tecnologie disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di inquinanti in atmosfera in forma diffusa;
- la Ditta deve esercire l'impianto in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, nonché applicare in modo puntuale quanto descritto nella documentazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione originaria presentata in data 31 luglio 2012 (ns. prot. n. 438466), così come aggiornata con la domanda di AUT presentata in data 16 aprile 2021 (ns. prot. n. 260431);
- deve essere mantenuta un'adeguata altezza di caduta dei rifiuti, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico dei e dai mezzi di trasporto;
- la Ditta deve eseguire una costante manutenzione della viabilità interna, dei piazzali e delle aree soggette al transito dei mezzi di trasporto;
- le aree soggette al transito dei veicoli (area D2) devono essere mantenute pulite ogni qualvolta lo si renda necessario;
- la permanenza nel Centro integrato della frazione putrescibile dei rifiuti urbani (*rifiuti biodegradabili di cucine e mense* – codice CER 20.01.08) deve essere limitata ad un periodo **non superiore alle 72 ore** dal conferimento;

- g) l'unità di carico della frazione putrescibile dei rifiuti urbani (*rifiuti biodegradabili di cucine e mense* – codice CER 20.01.08)) deve essere mantenuta costantemente chiusa salvo che durante le operazioni di conferimento dei rifiuti;
- h) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in continua efficienza.

ALLEGATO 2

Rifiuti

Autorizzazione allo stoccaggio (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 84 del Testo unico in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Prescrizioni

a) La presente autorizzazione in regime ordinario, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, consente di gestire lo stoccaggio dei rifiuti riportati nella seguente tabella:

DESCRIZIONE RIFIUTO	CODICE C.E.R.	CAPACITÀ MASSIMA DI STOCC. (mc)	AREA STOCC.	TIPO DI STOCC. (1)
Rifiuti plastici (esclusi imballaggi)	02 01 04	20	A	Container pres-container
Imballaggi di carta e cartone	15 01 01	30	A	Container pres-container
Imballaggi in plastica	15 01 02	30	A	Container pres-container
Imballaggi in materiali misti	15 01 06	50	A	Container pres-container
Imballaggi in vetro	15 01 07	30	A	Container pres-container Cassonetti carrellabili
Pneumatici fuori uso	16 01 03	30	A	Contentori
Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione non contenenti sostanze pericolose	17 09 04	20 + 30	A	Container pres-container
Carta e cartone	20 01 01	30	A	Container pres-container
Abbigliamento	20 01 10	12	A	Contentori
Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	20 01 38	30	A	Container pres-container
Legno	17 02 01	30	A	Container pres-container
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104*	03 01 05	20	A	Container pres-container Sacchi
Imballaggi in legno	15 01 03	30	A	Container pres-container
Plastica	20 01 39	30	A	Container pres-container
Metallo	20 01 40	30	A	Container pres-container
Imballaggi metallici	15 01 04	5	A	Sacchi
Metalli misti	17 04 07	30	A	Container pres-container
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20 01 08	1	A	Cassonetto carrellato
Prodotti tessili	20 01 11	2	A	Contentore Sacchi
Rifiuti biodegradabili	20 02 01	60	A	Container pres-container

Rifiuti urbani non differenziati	20 03 01	30	A	Container pres-container
Rifiuti di mercati	20 03 02	1	A	Cassonetto carrellato
Rifiuti ingombranti	20 03 07	60	A	Container pres-container
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	08 03 18	1	B	Contentori
Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	12 01 14*	2	B	Sacchi
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	15 01 10*	5	B	Sacchi
Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose, compresi i contenitori a pressione vuoti	15 01 11*	0,6	B	Fusti
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	15 02 02*	0,4	B	Fusti
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi dalla voce 15 02 02	15 02 03	0,4	B	Fusti
Filtri dell'olio	16 01 07*	0,2	B	Fusti
Gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico), contenenti sostanze pericolose	16 05 04*	0,2	B	Fusti - pallet
Gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico), diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	16 05 05	0,2	B	Fusti - pallet
Batterie al nichel-cadmio	16 06 12*	0,2	B	Fusti - contenitori
Batterie contenenti mercurio	16 06 03*	0,2	B	Fusti - contenitori
Batterie alcaline (tranne 16 06 03)	16 06 04	0,2	B	Fusti - contenitori
Altre batterie e accumulatori	16 06 04	0,2	B	Fusti - contenitori
Batterie e d accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	20 01 34	0,2	B	Fusti - contenitori
Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	17 04 11	2	B	Sacco
Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	17 06 03*	4	B	Sacco
Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	17 09 03*	4	B	Sacco
Solventi	20 01 13*	0,2	B	Fusti
Acidi	20 01 14*	0,2	B	Fusti
Sostanze alcaline	20 01 15*	0,2	B	Fusti
Prodotti fotochimici	20 01 17*	0,2	B	Fusti
Pesticidi	20 01 19*	0,2	B	Fusti
Oli e grassi commestibili	20 01 25	3	B	Fustini - gabbie
Oli e grassi diversi da quelli alla voce 200125	20 01 26*	1	B	Cisterna
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	20 01 27*	1	B	Fusti pallet
Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	08 01 11*	1	B	Fusti pallet
Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	20 01 28	0,4	B	Fusti pallet

Pitture e vernici di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 11	08 01 12	0,4	B	Fusti pallet
Detergenti contenenti sostanze pericolose	20 01 29*	0,2	B	Fusti
Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	20 01 30	0,2	B	Fusti
Medicinali citotossici e citostatici	20 01 31*	0,2	B	Fusti
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	20 01 32	0,2	B	Fusti
Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601, 160602, 160603 nonché batterie ed acc.tori non suddivisi e contenenti tali batterie	20 01 33*	2	B	Contenitori polietilene
Batterie al piombo	16 06 11*	2	B	Contenitori polietilene
Legno contenente sostanze pericolose	20 01 37*	0,2	B	Fusti - sacchi
Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	20 01 41	0,4	B	Fusti
Totale capacità di stoccaggio rifiuti		673,4		
Totale capacità di stoccaggio rifiuti pericolosi		23,6		
Totale capacità di stoccaggio rifiuti non pericolosi		649,8		

(1) Tutti gli stoccaggi, esclusi i container/press-container e le cisterne, possono essere sostituiti all'occorrenza con altri contenitori impermeabili.

(2) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.

- b) nel Centro integrato possono essere conferiti rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e, previa convenzione volta a definire gli aspetti tecnico-economici del rapporto con il gestore di servizio, dalle attività d'impresa, tramite sia conferimento diretto che a mezzo terzi;
- c) l'ambito territoriale del Centro integrato è individuato nei Comuni per i quali la Ditta svolge il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti; in ogni caso il suddetto bacino di utenza dovrà tenere conto dello stato di attuazione del "*Programma di gestione dei rifiuti*" adottato dallo stesso gestore del servizio pubblico ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5;
- d) la situazione relativa alla logistica delle aree operative del Centro integrato autorizzate per la gestione dei rifiuti in regime ordinario è la seguente, così come riportata nella planimetria allegata al presente provvedimento (Allegato 5);
- area A: destinata allo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi;
 - area B: destinata prevalentemente allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dotata dei presidi necessari ad impedire la contaminazione delle matrici ambientali;
 - area D: destinata al deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi e non pericolosi allo scopo di facilitare le operazioni di carico e scarico, solamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di tali attività;
- e) ogni integrazione o modifica delle tipologie di rifiuti riportate nell'allegato al presente provvedimento deve essere preventivamente autorizzata dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; viene concessa comunque facoltà alla Ditta di interscambiare, in base alle esigenze gestionali:
- la posizione dei container e dei contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti all'interno dell'area A;
 - la posizione dei contenitori tra loro all'interno dell'area B;
- f) nel Centro integrato possono essere attivate tutte le operazioni di condizionamento volumetrico (ad esempio tramite l'uso di press-container o di "polipo") dei rifiuti solidi non pericolosi autorizzati dal presente provvedimento, finalizzate all'ottimizzazione degli stoccaggi e delle fasi di trasporto e conferimento ai centri di recupero e smaltimento finali, in conformità a quanto stabilito dal primo aggiornamento del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993;

- g) il Centro integrato deve in ogni momento tener conto delle seguenti indicazioni tecniche di carattere generale:
- l'intera area del Centro deve essere delimitata da una recinzione di altezza minima di m. 2.00;
 - in corrispondenza dell'accesso deve essere esposto il regolamento di gestione del medesimo, con gli orari di apertura chiaramente visibile;
 - deve essere presente un'adeguata illuminazione esterna;
 - deve essere garantita l'efficienza ottimale e la manutenzione della rete di raccolta delle acque piovane, nonché del sistema di gestione delle acque di prima pioggia, disoleatore e vasca a tenuta stagna di controllo e captazione a presidio degli eventuali sversamenti accidentali; in ogni caso è vietato ogni tipo di scarico a dispersione;
 - l'area in cui vengono collocati i container deve presentare una pendenza tale da evitare il ristagno di acque meteoriche nei vari settori adibiti al parcheggio dei medesimi;
 - il sottofondo dell'intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e l'area deve essere asfaltata, mentre la zona adibita a parcheggio dei container deve essere strutturata secondo quanto indicato alla successiva lettera g);
 - il conferimento di materiali al Centro integrato, durante gli orari di apertura, deve avvenire sotto il controllo costante di personale allo scopo designato; il Centro in detti orari non deve risultare incustodito;
- h) la zona adibita a parcheggio dei container per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere pavimentata con soletta in calcestruzzo armato provvista di un cordolo continuo di contenimento, entrambi adeguatamente impermeabilizzati. Nella zona di accesso ai medesimi container, provvista di una rampa per le operazioni di carico/scarico dei medesimi, devono essere predisposti uno o più pozzetti stagni provvisti di pompa per il sollevamento degli eventuali sversamenti di sostanze liquide. L'area di stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere coperta, ovvero i container devono essere provvisti di idonea chiusura superiore e mantenuti chiusi, ad eccezione delle operazioni di carico e scarico. La medesima area deve essere servita di canalizzazioni per la captazione e la raccolta delle acque meteoriche;
- i) le aree interessate dal parcheggio dei container per rifiuti non pericolosi possono essere pavimentate secondo le medesime modalità previste alla lettera g), sesto trattino, per le aree di manovra, in alternativa alle modalità indicate alla precedente lettera h);
- j) le operazioni di carico e scarico dei rifiuti pericolosi devono essere effettuate al coperto;
- k) è vietato costituire depositi di rifiuti al di fuori di quelli specificamente individuati allo scopo;
- l) i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro;
- m) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- n) i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche e i bacini, destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- o) i recipienti fissi e mobili devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nell'area di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione e devono indicare il codice C.E.R. del rifiuto, l'operazione di smaltimento o recupero effettuata (R13 o D15 come dalla documentazione di trasporto in entrata) e le caratteristiche di pericolo degli stessi;
- p) i recipienti mobili devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

- q) i recipienti fissi e mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi e non destinati ad essere reimpiegati per la stessa tipologia di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- r) **la superficie disponibile per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere pari ad almeno 1 mq per ogni t di rifiuto;**
- s) la movimentazione dei materiali deve avvenire in maniera compartimentata, al fine di impedire eventuali travasi o spandimenti;
- t) gli stoccaggi dei rifiuti nell'impianto devono rispettare le prescrizioni stabilite dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani; in particolare i serbatoi, le cisterne ed i fusti di stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido devono essere dotati:
- di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del contenitore ovvero, se fossero presenti più contenitori, il bacino di contenimento deve avere una capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei contenitori stessi; in ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei contenitori;
 - di opportuni dispositivi antitraboccamento e, qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;
- u) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, ...);
- v) per proteggere i rifiuti non pericolosi depositati sui piazzali esterni dalle acque meteoriche e dall'azione del vento, deve essere adottata una copertura dei container di stoccaggio, anche a mezzo di sistemi mobili;
- w) nei pressi del sito di stoccaggio devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati e consentire costantemente l'ispezionabilità dello stoccaggio stesso;
- x) è vietata qualsiasi operazione di bonifica, cernita, smontaggio o recupero dei rifiuti pericolosi tenuti in stoccaggio;
- y) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987, ed alle circolari di data 7 dicembre 2011, prot. n. D202/2011/721464-LL, e di data 12 gennaio 2012, prot. n. D202/2012/18653-LL, del Vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti; in particolare deve essere garantita l'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti, nonché la raccolta di ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- z) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- aa) le operazioni relative allo stoccaggio dei rifiuti devono essere condotte nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi;
- ab) la gestione di tutte le eventuali tipologie di rifiuti provenienti da strutture sanitarie dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- ac) la gestione di tutte le eventuali tipologie di rifiuti provenienti da strutture sanitarie dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- ad) la gestione dei rifiuti contenenti amianto e/o PCB deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti leggi di settore e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;

- ae) la gestione dei R.A.E.E. deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- af) la Ditta deve seguire il protocollo di gestione per il conferimento dei rifiuti urbani e speciali nei termini come riportati nella seguente tabella:

Fase di carico del rifiuto

Provenienza	Classificazione	Formulario	Procedura di registrazione
Utenze domestiche	Rifiuto urbano	NO	Nessuna
Utenze non domestiche	Rifiuto speciale	SÌ	Sì, sul registro di C/S vidimato
Frazioni raccolte da AMNU	Rifiuto urbano	NO ⁽¹⁾	Nessuna ⁽¹⁾
Frazioni raccolte da AMNU	Rifiuto speciale	SÌ	Sì, sul registro di C/S vidimato
Frazioni raccolte da AMNU nei cimiteri gestiti (lapidi)	Rifiuto urbano	NO ⁽¹⁾	Sì, sul registro di C/S vidimato (con indicazione del cimitero di provenienza)
RAEE conferiti dai privati ai centri di raccolta gestiti secondo il D.M. 8 aprile 2008	Rifiuto urbano non pericoloso	NO	Nessuna
RAEE conferiti dai privati ai centri di raccolta gestiti secondo il D.M. 8 aprile 2008	Rifiuto urbano pericoloso	NO	Contestuale allo scarico sul registro di C/S vidimato
RAEE domestici conferiti dai distributori ai centri di raccolta gestiti secondo il D.M. 8 aprile 2008	Rifiuto urbano non pericoloso	NO ⁽²⁾ , documento di trasporto	Sì, sul bilancio di massa
RAEE domestici conferiti dai distributori ai centri di raccolta gestiti secondo il D.M. 8 aprile 2008	Rifiuto urbano pericoloso	NO ⁽²⁾ , documento di trasporto	Contestuale allo scarico sul registro di C/S vidimato

Fase di scarico del rifiuto

Provenienza / Trasporto	Classificazione	Formulario	Procedura di registrazione
Trasporto effettuato da AMNU (provenienza: utenze domestiche, utenze non domestiche, frazioni raccolte da AMNU nei cimiteri gestiti, stazione di trasferimento)	Rifiuto urbano	NO ⁽¹⁾ se in provincia	Sì, sul registro di C/S vidimato
		SÌ ⁽¹⁾ se fuori provincia	
	Rifiuto speciale	SÌ	Sì, sul registro di C/S vidimato
Trasporto effettuato da AMNU (provenienza: utenze non domestiche, frazioni raccolte da AMNU)	Rifiuto speciale	SÌ	Sì, sul registro di C/S vidimato
Trasporto effettuato da terzi	Rifiuto urbano Rifiuto speciale	SÌ	Sì, sul registro di C/S vidimato
RAEE conferiti dai privati e dai distributori ai centri di raccolta gestiti secondo il D.M. 8 aprile 2008 e trasportati da terzi ai centri di recupero/smaltimento	Rifiuto urbano non pericoloso	SÌ	Sì, sullo schedario - allegato IB ⁽³⁾

RAEE conferiti dai privati e dai distributori ai centri di raccolta gestiti secondo il D.M. 8 aprile 2008 e trasportati da terzi ai centri di recupero/smaltimento	Rifiuto urbano pericoloso	Sì	Sì, contestualmente al carico, sul registro di C/S vidimato
--	---------------------------	----	---

⁽¹⁾ riferimento normativo: art. 3 del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.

⁽²⁾ riferimento normativo: art. 2 del D.M. 8 marzo 2010, n. 65

⁽³⁾ riferimento normativo: art. 6 del D.M. 8 aprile 2008

- ag) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire deve essere preventivamente autorizzata dal Settore autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente;
- ah) il deposito deve essere condotto nel rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione incendi;
- ai) eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio e le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e al Settore autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente;
- aj) il flusso dei rifiuti gestiti in regime autorizzatorio ordinario di stoccaggio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 6, comma 3, della L.P. 14 aprile 1998, n. 5, dell’art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e dell’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e quello dei rifiuti gestiti in regime di raccolta ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 (CR), devono essere costantemente separati ed essere sempre accompagnati dalla documentazione prevista dalle rispettive norme di riferimento e dalle *Circolari*;
- ak) il titolare della presente autorizzazione deve accertare che i terzi, ai quali conferisce i rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all’ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti.

ALLEGATO 3

Raccomandazioni

Rifiuti

Si raccomanda l'osservanza delle disposizioni normative relative:

- 1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- 2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- 3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- 4) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario.

Emissioni in atmosfera

La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero del nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l'autorizzazione edilizia.


CENTRO RACCOLTA ZONALE - PERGINE VALSUGANA







PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE SETTORE GESTIONE AMBIENTALE		
31 LUG. 2012		
U381	Prot. n. 438466	
TITOLO	CLASSE	FASCICOLO
		27547

Viale dell' INDUSTRIA


PIANTA scala 1:200



LEGENDA

-  AREA A
-  AREA B
-  AREA C
-  AREA D

area	descrizione	C.E.R.	Mc.	tipo contenitore	destinazi one
A	Cerchiatura	20 01 01	30	contenitore/press container	CRZ
A	Imballaggi di carta e cartone	15 01 01	30	contenitore/press container	CRZ
A	Rifiuti urbani non differenziati	20 03 01	30	contenitore/press container	CRZ
A	Rifiuti di metalli	20 03 02	30	contenitore/press container	CRZ
A	Rifiuti ingombranti	20 03 07	30	contenitori o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
A	Imballaggi in materiali misti	15 01 06	30	contenitore/press container	CRZ
A	Rifiuti biodegradabili	20 02 01	60	contenitore/press container	CRZ
A	Scarti di tessuti vegetali	02 01 03	60	contenitore/press container	CRZ
A	Rifiuti della silvicoltura	02 01 07	30	contenitore/press container	CRZ
A	Imballaggi in materiali composti	15 01 05	30	fusti lamiera o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
A	Legno contenente sostanze pericolose	20 01 37*	0,2		CRZ
A	Legno diverso di cui alla voce 20 01 37	20 01 38			CRZ
A	Legno	17 02 01	30	contenitore/press container	CRZ
A	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di trucolare e pallettacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04**	03 01 05			CRZ
A	Imballaggi in Legno	15 01 03			CRZ
A	Metallo	20 01 40	30	contenitore/press container	CRZ
A	Metallo ferroso	16 01 17	30	contenitore/press container	CRZ
A	Imballaggi in metallo	15 01 04	60	contenitore/press container	CRZ
A	Imballaggi in plastica	15 01 02	60	contenitore/press container	CRZ
A	Plastica	20 01 39	30	contenitore/press container	CRZ
A	Rifiuti plastici (escl. imballaggi)	16 01 19	30		CRZ
A	Materiali e ceramica	02 01 04			CRZ
A	Terra e rocce	17 02 02	17	contenitore	CRZ
A	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione non contenenti sostanze pericolose	17 09 04	30	contenitore/press container	CRZ
A	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione non contenenti sostanze pericolose	15 01 09	1	contenitore rigido o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
A	Imballaggi in materia tessile	20 01 10	12	contenitori o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
A	Abbigliamento	20 01 11	30	contenitori o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
A	Prodotti tessili	20 01 08	30	contenitore/press container	CRZ
A	Rifiuti biodegradabili di cuoio e manne	02 03 04			CRZ
A	mescolati o scorie di cemento, reazioni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 01 07	1	contenitore rigido o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
A	altri rifiuti non biodegradabili	20 02 03	1	contenitori o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
A	Pneumatici fuori uso	16 01 03	30	contenitori o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
B	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose ecocompatibili da bili	15 01 10*	8	contenitori o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
B	Chl e gas:cloriduri della voce 20 01 25	20 01 25	3	fusti in plastica o altri raccoglitore impermeabile	CRZ
B	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non duraturi	13 02 05*	1	chilena	CRZ
B	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	13 02 08*			CRZ
B	Altri oli per circuiti idraulici	13 01 13*			CRZ
B	Acetoni, materiali fibrosi, (indusi, filtri del olio non specificati altrimenti) svari e indumenti protettivi, consumabili da sostanze pericolose	15 02 02*	0,4	fusti o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
B	Filtri dell'olio	16 01 07*	0,2	fusti o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
B	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio anelli), compresi i contenitori a pressione vuoti	15 01 11*	0,6	fusti o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
B	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose ecocompatibili da bili	15 01 10*	3	sacco impermeabile o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
B	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	20 01 27*	1	fusti o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
B	Pittura e vernici di scarto non contenenti sostanze pericolose	08 01 11*			CRZ
B	Solventi	20 01 28	0,4	fusti o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
B	Acidi	10 01 12	0,2	fusti o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
B	Sostanze alcaline	20 01 44	0,2	fusti o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
B	Detergenti contenenti sostanze pericolose	20 01 15*	0,2	fusti o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
B	Detergenti diversi da quelli da quelli di cui alla voce 20 01 29	20 01 29*	0,2	fusti o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
B	Prodotti fitofarmaci	20 01 30	0,2	fusti o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
B	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	20 01 17*	0,2	fusti o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
B	Medicinali antibiotici e citostatici	20 01 32	0,2	fusti o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
B	Prodotti	20 01 31*	0,2	fusti o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
B	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	20 01 19*	0,2	fusti o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
B	Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	02 01 09	0,2	fusti o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
B	Batterie ed accumulatori di cui alla voce 16 05 01*, 16 05 02*, 16 05 03	16 05 03*	0,2	fusti o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
B	Batterie ed accumulatori non suddivisi e contenitori bili batterie	20 01 33*	3	contenitori in polietilene o altri raccoglitore impermeabile	CRZ
B	Batterie al piombo	16 06 01*			CRZ
B	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	08 03 18	1	contenitore rigido o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
B	Batterie contenenti mercurio	16 06 03*	0,2	fusti o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
B	Batterie al nichel-cadmio	16 06 02*	0,2	fusti o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
B	Batterie al nichel-nichel	16 06 04	0,2	fusti o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
B	Batterie al nichel-nichel	16 06 05	0,2	fusti o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
B	Batterie ed accumulatori	20 01 34			CRZ
B	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	20 01 41	0,2	fusti o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
B	Rifiuti prodotti dalla pulizia di cammini e cimiteri	17 06 03*	4	sacco impermeabile o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
B	altri materiali isolanti non combustibili e sostituti da sostanze pericolose	17 06 03*	4	sacco impermeabile o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
B	altri rifiuti derivanti da costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	17 06 03*	4	sacco impermeabile o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
B	gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estensori ed aerosol ad uso domestico)	16 05 04*	0,2	fusti o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
B	gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estensori ed aerosol ad uso domestico)	16 05 05	0,2	fusti o altro raccoglitore impermeabile	CRZ
C	R1 Freddo e clima	20 01 23*	15	contenitore, casse pallett o altro raccoglitore impermeabile	DM 814/08
C	R2 Altri grandi bianchi	20 01 36	15	contenitore, casse pallett o altro raccoglitore impermeabile	DM 814/08
C	R3 TV e monitor	20 01 35*	15	contenitore, casse pallett o altro raccoglitore impermeabile	DM 814/08
C	R4 IT e Computer elettronica apparecchi di illuminazione (pannelli dalle sorgenti luminose) PCD e altro	20 01 36	15	contenitore, casse pallett o altro raccoglitore impermeabile	DM 814/08
C	R5 Sorgenti luminose	20 01 21*	2	contenitore, casse pallett o altro raccoglitore impermeabile	DM 814/08



Via PETRARCA

PLANIMETRIA RETI TECNOLOGICHE 1:100

piazzole IMPA

Viale dell' INDUSTRIA

RETE GAS METANO

Pozzo 4272
dmi. 110x100 h=2,20

Pozzo 4270
dmi. 110x100 h=1,74


RETE ACQUE NERE grès ø250
RETE ACQUE BIANCHE cemento ø300

RETE ACQUEDOTTO COMUNALE ø200

Pozzo 4275
dmi. 100x50
Pozzo 4278
dmi. 100x50

LEGENDA

- RETE ACQUE NERE
- RETE ACQUE BIANCHE
- RETE ACQUEDOTTO
- RETE GAS METANO



PLANIMETRIA scda 1:100

		PERGINE VALSUGANA tel. 0461/530285	
SETT. 2011	PERGINE VALS.	COGNOME	
MAN.	TRENTO	PRENOME	
COGNOME	AM.NU. S.p.a. - Pergine Vals.	COGNOME	
DESCRIZIONE	RETI TECNOLOGICHE CRZ PERGINE VALSUGANA pad. 845 C.C. VIGALZANO	COGNOME	
LAVORO		LAVORO	